

questa quell'eguaglianza con cui dobbiamo trattare tutti quelli che esercitano consimili funzioni?

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Isola.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

ISOLA. Ritenuto che è, non solo giustizia, ma anche di sommo interesse sociale che gli uscieri nelle importanti e delicate loro funzioni abbiano una sufficiente retribuzione onde non mancare ai loro doveri, e che questo inconveniente di non sufficiente retribuzione si verificerebbe specialmente quanto agli uscieri delle Corti d'appello che si trovano a fronte di quelli dei tribunali di prima istanza e di commercio che esistono nella medesima città; ciò ritenuto, dico, per conciliare la cosa io proporrei il seguente emendamento le di cui ragioni si spiegano da se stesse:

« Gli uscieri nominati nelle città che sono sedi di Corti di appello, di tribunali di prima istanza e di commercio eserciteranno promiscuamente gli atti del loro ministero presso le Corti d'appello come presso i tribunali di prima istanza e di commercio, e godranno degli emolumenti attribuiti a ciascuno degli atti medesimi.

« Lo stesso sarà per gli uscieri di Cassazione:

« Nelle città ove risiede la Corte suprema, le Corti d'appello e quella di Cassazione avranno per altro un numero di uscieri esclusivamente destinato al servizio delle udienze in ragione del numero delle Camere delle quali ciascuna Corte è composta.

« Lo stipendio fisso di cui all'articolo primo della presente legge sarà esclusivamente devoluto agli uscieri d'udienza senza pregiudizio della promiscuità d'esercizio cogli altri uscieri. »

In questo modo noi avremo rimediato a questo inconveniente perchè gli stipendi dovrebbero essere applicati a quegli uscieri i quali dovendo servire alle udienze certamente non possono muoversi ed approfittare del tempo impiegandolo in fare altri atti di maggior profitto.

Quanto poi all'esercizio di quegli atti eventuali che sono quelli che danno da vivere agli uscieri, sarebbe giusto che venisse promiscuamente fatto tanto dagli uscieri dei magistrati d'Appello, quanto da quelli di prima istanza, inquantochè è certo che gli atti i quali procurano loro maggior profitto, sia pel loro numero, sia per la loro retribuzione, sono gli atti che si fanno più presso i tribunali di prima cognizione che presso le Corti d'appello.

Infatti, gli atti di esecuzione, sia di mobili che di immobili, si fanno presso questi tribunali, e nelle Corti d'appello non vi sono che semplici chiamate all'udienza e qualche citazione che si riducono ad una misera retribuzione. Quindi io credo che, secondo il mio emendamento, sarebbe appianata ogni cosa per la giustizia e pel pubblico interesse.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Isola sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 7 quale fu proposto dalla Commissione. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

TRATTATO PEL LIBERO CABOTTAGGIO TRA LA SARDEGNA, LA SVEZIA E NORVEGIA.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso ad autorizzare il Governo del Re a dar piena ed intera esecuzione ai

trattati per la reciproca facoltà di cabottaggio fra il Governo del Re e gli Stati uniti di Svezia e Norvegia. (*Vedi vol. Documenti*, pag. 1930.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, che verrà stampato e distribuito.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Si passa ora all'articolo 1 del progetto in discussione:

« Art. 1. Ogni Corte o tribunale avrà un numero d'uscieri proporzionato alle esigenze del servizio da determinarsi sulla proposta della rispettiva Corte o tribunale.

« Gli uscieri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello godranno provvisoriamente degli stipendi rispettivi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi oppongo al progetto della Commissione, per cui il numero degli uscieri sarebbe a determinarsi sulla proposta dei tribunali. Io non credo che le Corti o i tribunali debbano avere alcuna ingerenza negli affari di amministrazione, e tanto meno che debbano proporre direttamente il numero a stabilirsi degli uscieri; chè ciò sarebbe assolutamente contrario ai principi del Governo costituzionale. Convengo tuttavia che il Ministero deve valersi dei lumi di ciascuna Corte o tribunale onde apprezzare le esigenze del servizio.

Il Ministero potrà valersi o dell'avvocato fiscale o dell'avvocato generale o del presidente del tribunale, e potrà anche richiedere l'intero tribunale del suo avviso; ma che la proposta debba partire dallo stesso tribunale, assolutamente io non posso ciò ammettere; ciò sovvertirebbe ogni regola del Governo costituzionale, perchè l'atto di nomina verrebbe sottratto al sindacato della Camera.

Infatti, quando la proposta si facesse dal tribunale, il Parlamento non potrebbe all'uopo farne rimprovero al Ministero, attesochè i tribunali e le Corti d'appello non vanno soggette al sindacato del Parlamento. Mi oppongo dunque assolutamente a quest'aggiunta; mi vi oppongo anche per un'altra considerazione, la quale si è che non vi sarebbe più alcun limite nel numero degli uscieri.

In verità, o signori, per non accrescere il numero degli uscieri, mi è forza di sostenere molte lotte. Una gran parte dei tribunali non farebbe certamente abuso di tale facoltà, ma in certe località si desidera un aumento nel numero degli uscieri, perchè non sempre gli uscieri sono esclusivamente destinati al servizio o del tribunale o della Corte; ad essi vengono talvolta affidati uffizi estranei ed al tribunale ed alla Corte; e quanto più si aumenterà il numero degli uscieri, tanto più crescerà il bisogno delle loro persone.

Credo pertanto che sarebbe un inconveniente grandissimo il lasciare in facoltà dei tribunali e delle Corti il determinare il numero degli uscieri.

NAYTANA, relatore. Siccome ho accennato fin da principio, l'espressione proposta è stata surrogata alla prima adozione che aveva fatto la Commissione.

Certamente non si è inteso per nulla di ledere i diritti, nè menomare per nulla la responsabilità del Ministero in questa questione, quindi la Commissione acconsente che, a vece di dire « sulla proposta, » possa dirsi, « sull'avviso della Corte o tribunale, » e ciò perchè possa meglio essere illuminato il